

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA
RIUNIONE DEL 12 APRILE 2017**

Partecipano all'adozione della presente deliberazione i Signori:

Ing. Angelo STICCHI DAMIANI (Presidente dell'ACI), Dott.ssa Giuseppina FUSCO, Prof. Piergiorgio RE, Dott. Adriano BASO, Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, Dott. Antonio COPPOLA, Prof. Arch. Massimo RUFFILLI.

E' presente in qualità di Segretario del Comitato Esecutivo

Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell'ACI

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:

Pres. Dott. Claudio DE ROSE (Presidente del Collegio dei Revisori), Dott. Guido DEL BUE, Prof. Claudio LENOCI, Dott. Enrico SANSONE, Dott. Raffaele Di GIGLIO.

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta la seguente deliberazione:

“Vista la deliberazione adottata nella riunione del 19 gennaio 2016, con la quale è stato approvato il testo del “Disciplinare per l'erogazione di servizi in materia di tasse automobilistiche mediante gli Studi di consulenza automobilistica” non Delegazioni AC, che regola i servizi di riscossione tramite Polo Telematico, successivamente integrato con deliberazione del 26 aprile 2016; viste al riguardo le note del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche del 31 marzo e del 5 aprile 2017 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto in particolare che è emersa l'esigenza di apportare ulteriori modifiche al testo vigente del Disciplinare; preso atto che dette modifiche ed integrazioni, analiticamente dettagliate nelle predette note, riguardano: - A) l'inserimento, nelle premesse, del riferimento al DPCM n. 11 del 25 gennaio 1999 “Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 449 del 1997”; - B) le modalità di presentazione dell'istanza di adesione ai servizi “Polo Telematico” e “Assistenza all'utenza”, che dovrà essere sottoscritta da un Ente, Società, Consorzio o Associazione che agisce in nome e per conto dei punti di servizio ad essi affiliati od associati a vario titolo. Il potere di agire in nome e per conto dei punti di servizio affiliati all'organizzazione che aderisce al disciplinare dovrà essere dimostrato e documentato (art. 2, comma 3 e art. 4, comma 9); - C) la sostituzione, dall'art. 6 all'art. 16, del termine “*Studi di Consulenza*” con il termine generico “*Punti di Servizio*”, che consente di includere tutte le tipologie di operatori autorizzati; - D) l'art. 3 relativo al costo per l'accesso al servizio di Polo Telematico, con rideterminazione degli importi spettanti all'ACI, in linea

con i compensi già percepiti dall'Ente per il servizio svolto, anche da parte di altri soggetti in virtù delle Convenzioni tuttora in essere; - E) l'art. 5 recante, in via generale, la disciplina delle tariffe per il servizio di assistenza fiscale all'utenza, al fine di rendere la disciplina in parola flessibile in considerazione della specificità delle singole Convenzioni con le Regioni, con particolare riferimento ai casi in cui i costi per l'attività di consulenza fiscale prestata dagli Studi di Consulenza autorizzati non siano rimborsati dalla Regione; tenuto conto che le modifiche ed integrazioni proposte, in ordine alle quali è stato acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura dell'Ente, si rendono necessarie al fine di mettere a disposizione di tutti i punti di servizio interessati, autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche dalle Amministrazioni titolari dello stesso tributo, una disciplina uniforme per accedere ai servizi Polo Telematico e/o Assistenza all'Utenza; **approva**, a parziale modifica ed integrazione delle deliberazioni del 19 gennaio 2016 e 26 aprile 2016, il "Disciplinare per l'erogazione di servizi in materia di tasse automobilistiche mediante i punti di servizio autorizzati dalle Amministrazioni titolari del tributo", in conformità al nuovo testo allegato al verbale della seduta sotto la lett. C), e che costituisce parte integrante della presente deliberazione. Il Servizio Gestione Tasse Automobilistiche è incaricato di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione."

ALLEGATO C) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 12 APRILE 2017

TESTO ORIGINARIO	TESTO NUOVO
<p>L'AUTOMOBILE CLUB ITALIA</p> <p>PREMESSO</p> <p>PREMESSO che l'ACI, Ente Pubblico non economico ai sensi della legge 20/3/75 n. 70, è Ente istituzionalmente preposto ad attivare, nei confronti della generalità dell'utenza automobilistica, ogni forma di assistenza automobilistica collaborando, a tal fine, con la pubblica amministrazione per la soluzione dei problemi connessi allo sviluppo della mobilità e alla gestione dei servizi di riscossione e assistenza all'Utenza in materia di tasse automobilistiche;</p> <p>CONSIDERATO che l'ACI dispone dell'organizzazione, delle strutture informatiche e delle conoscenze tecnologiche per l'effettuazione dei servizi oggetto del presente atto, avendo, tra l'altro, sviluppato i prodotti SINTA e la rete telematica necessaria per la loro gestione;</p> <p>CONSIDERATO che ACI svolge una complessa funzione, articolata in più attività esercitate in stretta connessione tra loro che consistono non soltanto nella fornitura dei dati contenuti negli archivi del PRA e delle altre banche dati ad esso collegate ma, più ampiamente, nella realizzazione di una infrastruttura tecnologica pienamente integrata nella rete dei soggetti che cooperano per consentire la puntuale esecuzione dei pagamenti delle tasse automobilistiche. In questo Sistema, AcI:</p>	<p>L'AUTOMOBILE CLUB ITALIA</p> <p>PREMESSO</p> <p>PREMESSO che l'ACI, Ente Pubblico non economico ai sensi della legge 20/3/75 n. 70, è Ente istituzionalmente preposto ad attivare, nei confronti della generalità dell'utenza automobilistica, ogni forma di assistenza automobilistica collaborando, a tal fine, con la pubblica amministrazione per la soluzione dei problemi connessi allo sviluppo della mobilità e alla gestione dei servizi di riscossione e assistenza all'Utenza in materia di tasse automobilistiche;</p> <p>CONSIDERATO che l'ACI dispone dell'organizzazione, delle strutture informatiche e delle conoscenze tecnologiche per l'effettuazione dei servizi oggetto del presente atto, avendo, tra l'altro, sviluppato i prodotti SINTA e la rete telematica necessaria per la loro gestione;</p> <p>CONSIDERATO che ACI svolge una complessa funzione, articolata in più attività esercitate in stretta connessione tra loro che consistono non soltanto nella fornitura dei dati contenuti negli archivi del PRA e delle altre banche dati ad esso collegate ma, più ampiamente, nella realizzazione di una infrastruttura tecnologica pienamente Integrata nella rete dei soggetti che cooperano per consentire la puntuale esecuzione dei pagamenti delle tasse automobilistiche. In questo Sistema, AcI:</p>

- è attore del servizio di pagamento delle tasse automobilistiche, risultandovi inserito (anche per i tributi di competenza delle Regioni non convenzionate con l'Ente) in base alle suindicate norme di legge;
- istituisce e mantiene in esercizio la rete telematica che consente l'integrazione delle diverse banche dati negli archivi unici, regionali e nazionale, delle tasse automobilistiche;
- è, per le Amministrazioni convenzionate, titolare esclusivo della funzione di liquidazione, essendo prevista come necessaria la modalità automatica di quantificazione della tassa dovuta;
- recepisce nel sistema l'eseguito pagamento imputandolo al veicolo sul quale è dovuto ed aggiornando il relativo «ruolo» (controllo di merito), per tutti i veicoli soggetti alla tassa;
- predispone ed invia telematicamente ad ogni «soggetto autorizzato» la ricevuta da consegnare al proprietario del veicolo;
- emette ed invia ad ogni «soggetto autorizzato» l'estratto conto settimanale delle somme dovute;
- provvede, per le sole Regioni convenzionate, all'acquisizione dei pagamenti eseguiti con addebito automatico (RID) o conto corrente postale.

CONSIDERATO che è interesse Dell'Acì e delle Amministrazioni titolari della tassa automobilistica rendere i propri servizi più facilmente accessibili all'utenza automobilistica anche attraverso la rete degli studi di consulenza automobilistica, capillarmente diffusa sul territorio;

VISTO l'art 17 comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.449, il quale ha disposto che con decreto del ministro delle finanze sono stabilite le modalità con le quali le regioni a statuto ordinario, a partire dal 1 gennaio 1999, svolgono le funzioni di riscossione, accertamento, recupero e rimborso, applicazione delle sanzioni e di contenzioso

- è attore del servizio di pagamento delle tasse automobilistiche, risultandovi inserito (anche per i tributi di competenza delle Regioni non convenzionate con l'Ente) in base alle suindicate norme di legge;
- istituisce e mantiene in esercizio la rete telematica che consente l'integrazione delle diverse banche dati negli archivi unici, regionali e nazionale, delle tasse automobilistiche;
- è, per le Amministrazioni convenzionate, titolare esclusivo della funzione di liquidazione, essendo prevista come necessaria la modalità automatica di quantificazione della tassa dovuta;
- recepisce nel sistema l'eseguito pagamento imputandolo al veicolo sul quale è dovuto ed aggiornando il relativo «ruolo» (controllo di merito), per tutti i veicoli soggetti alla tassa;
- predispone ed invia telematicamente ad ogni «soggetto autorizzato» la ricevuta da consegnare al proprietario del veicolo;
- emette ed invia ad ogni «soggetto autorizzato» l'estratto conto settimanale delle somme dovute;
- provvede, per le sole Regioni convenzionate, all'acquisizione dei pagamenti eseguiti con addebito automatico (RID) o conto corrente postale.

CONSIDERATO che è interesse Dell'Acì e delle Amministrazioni titolari della tassa automobilistica rendere i propri servizi più facilmente accessibili all'utenza automobilistica anche attraverso la rete degli studi di consulenza automobilistica, capillarmente diffusa sul territorio e gli altri punti di servizi autorizzati dalle Amministrazioni titolari del tributo;

VISTO l'art 17 comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.449, il quale ha disposto che con decreto del ministro delle finanze sono stabilite le modalità con le quali le regioni a statuto ordinario, a partire dal 1 gennaio 1999, svolgono le funzioni di

amministrativo relative alle tasse automobilistiche non erariali;

VISTO l'art 31, comma 42 della legge del 23 dicembre 1998, n.448, il quale riconosce ai soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n.264, la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione alla apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 del citato art 17;

VISTO il DM 13.09.1999 Approvazione della Convenzione Tipo tra i soggetti autorizzati ex legge n.264 del 1991 e le amministrazioni destinatarie delle tasse automobilistiche;

VISTE le Convenzioni stipulate dall'Ente con le Regioni e le Province Autonome per la gestione delle tasse automobilistiche, nelle quali è previsto il ricorso alla collaborazione degli Automobile Club Provinciali delle Delegazioni AC e degli studi di consulenza automobilistica;

CONSIDERATO che gli studi di consulenza automobilistica possono essere abilitati alla riscossione delle tasse automobilistiche giusta autorizzazione rilasciata dalla competente Amministrazione ai sensi delle disposizioni contenute nel D.M. 13 settembre 1999, che devono qui intendersi espressamente ed integralmente richiamate.

EMANA IL SEGUENTE DISCIPLINARE

Articolo 1 - Oggetto

riscossione, accertamento, recupero e rimborso, applicazione delle sanzioni e di contenzioso amministrativo relative alle tasse automobilistiche non erariali;

VISTO l'art 31, comma 42 della legge del 23 dicembre 1998, n.448, il quale riconosce ai soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n.264, la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione alla apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 del citato art 17;

VISTO il DM 13.09.1999 Approvazione della Convenzione Tipo tra i soggetti autorizzati ex legge n.264 del 1991 e le amministrazioni destinatarie delle tasse automobilistiche;

VISTO il DPCM 25.01.1999 n.11 Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 449 del 1997.

VISTE le Convenzioni stipulate dall'Ente con le Regioni e le Province Autonome per la gestione delle tasse automobilistiche, nelle quali è previsto il ricorso alla collaborazione degli Automobile Club Provinciali delle Delegazioni AC, degli studi di consulenza automobilistica e degli altri punti di servizi autorizzati dalle Amministrazioni titolari del tributo ;

EMANA IL SEGUENTE DISCIPLINARE

Con il presente Disciplinare sono stabilite le modalità di erogazione dei servizi di riscossione delle tasse auto in connessione con gli archivi tributari regionali, definito "servizio di polo telematico" gestito da ACI, nonché le condizioni per l'affidamento da parte dell'ACI agli Studi di Consulenza Automobilistica dei servizi di assistenza all'utenza in forza di specifiche convenzioni stipulate con le Amministrazioni titolari dei tributi.

PARTE PRIMA – Servizi di Polo Telematico

Articolo 2 - Servizi di Polo Telematico

1. L'ACI eroga a beneficio degli studi di consulenza automobilistica, purché muniti delle apposite autorizzazioni da parte degli Enti titolari della tassa automobilistica, il servizio di riscossione della tassa Auto in connessione con gli archivi tributari regionali definito "Servizio di Polo Telematico", ai sensi del DM 13 9 1999.

2. Il servizio prevede:

- a) il collegamento degli studi di consulenza automobilistica all'Archivio Nazionale e agli Archivi Regionali delle Tasse Automobilistiche per il calcolo e la riscossione del tributo;
- b) il supporto alla attività di riversamento degli importi incassati alla Regione o Provincia Autonoma di competenza in base alla normativa nazionale e regionale vigente;
- c) la messa a disposizione delle procedure di

Articolo 1 - Oggetto

Con il presente Disciplinare sono stabilite le modalità di erogazione dei servizi di riscossione delle tasse auto in connessione con gli archivi tributari regionali, definito "servizio di polo telematico" gestito da ACI, nonché le condizioni per l'affidamento da parte dell'ACI agli Studi di Consulenza Automobilistica dei servizi di assistenza all'utenza in forza di specifiche convenzioni stipulate con le Amministrazioni titolari dei tributi.

PARTE PRIMA – Servizi di Polo Telematico

Articolo 2 - Servizi di Polo Telematico

1. L'ACI eroga, a beneficio dei punti di servizio autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche dalle Amministrazioni titolari del tributo, il servizio di riscossione della tassa Auto in connessione con gli archivi tributari regionali definito "Servizio di Polo Telematico", ai sensi del DM 13 9 1999 e del DPCM 25 01 1999 n. 11

2. Il servizio prevede:

- a) il collegamento degli studi di consulenza automobilistica all'Archivio Nazionale e agli Archivi Regionali delle Tasse Automobilistiche per il calcolo e la riscossione del tributo;
- b) il supporto alla attività di riversamento degli importi incassati alla Regione o Provincia Autonoma di competenza in base alla

riscossione ACI, ove non diversamente stabilito dalla Regione o Provincia Autonoma;

- d) l'assistenza specialistica tramite call center e in telediagnosi;
- e) la fornitura della modulistica, ove prevista, in formato cartaceo o digitale.

3. Lo studio di consulenza automobilistica che intenda aderire al servizio di "Polo Telematico" deve presentare istanza scritta all'Automobile Club Italia di adesione al presente disciplinare. Tale istanza potrà essere sottoscritta anche da un Ente, Società, Consorzio o Associazione in nome e per conto degli studi di consulenza ad essa affiliati od associati a vario titolo.

4. ACI assicura il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche ai sensi del DM 13 9 1999 e non è responsabile ad alcun titolo del trattamento dei dati e dei mancati riversamenti delle somme incassate dagli studi di consulenza automobilistica per conto degli Enti titolari del tributo, nonché delle relative sanzioni ed interessi, rimanendo tali responsabilità a totale carico degli stessi studi di consulenza automobilistica.

Articolo 3 – Determinazione dei compensi e modalità di fatturazione

1 Per ogni operazione di riscossione in contanti del tributo automobilistico, l'utente è tenuto al pagamento di un corrispettivo per il servizio pari ad € 1,87 esente da Iva, ai sensi dell'art. 10 del DPR

normativa nazionale e regionale vigente;

- c) la messa a disposizione delle procedure di riscossione ACI, ove non diversamente stabilito dalla Regione o Provincia Autonoma
- d) l'assistenza specialistica tramite call center e in telediagnosi
- e) la fornitura della modulistica, ove prevista, in formato cartaceo o digitale

3. L'adesione al servizio di "Polo Telematico" deve essere sottoscritta da un Ente, Società, Consorzio o Associazione che agisce in nome e per conto dei punti di servizio ad essa affiliati od associati a vario titolo. Il potere di agire in nome per conto dei punti di servizio affiliati all'organizzazione che aderisce al presente disciplinare, deve essere dimostrato e documentato.

4. ACI assicura il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche ai sensi del DM 13 9 1999 e del DPCM 25 01 1999 e non è responsabile ad alcun titolo del trattamento dei dati e dei mancati riversamenti delle somme incassate dai punti di servizio per conto degli Enti titolari del tributo, nonché delle relative sanzioni ed interessi, rimanendo tali responsabilità a totale carico degli stessi

Articolo 3 – Determinazione dei compensi e modalità di fatturazione

1. Per ogni operazione di riscossione del

633/1972 di cui € 1,33 riscosso in nome e per conto proprio dallo studio di consulenza automobilistica che effettua l'operazione e € 0,54 riscosso dallo studio di consulenza automobilistica in nome e per conto dell'ACI in quanto parte integrante del servizio di pagamento e gestore della rete telematica attraverso la quale è reso tale servizio.

2 L'importo di cui al comma precedente di competenza dell'ACI, viene addebitato da ACI allo studio di consulenza automobilistica alla fine di ciascun trimestre solare con emissione di nota di debito esclusa da IVA ai sensi dell'art. 2 del DPR 633/1972 e prelevato entro i primi 5 giorni del trimestre successivo tramite addebito bancario SEPA SDD B2B.

3 Tali rapporti di movimentazione finanziaria e fatturazione potranno essere gestiti tra ACI e l'Ente, Società, Consorzio o Associazione che agisce in nome e per conto degli studi di consulenza ad essa affiliati od associati a vario titolo.

PARTE SECONDA – Assistenza in materia di tasse automobilistiche

Articolo 4 - Servizi di assistenza all'Utenza

1. ACI, per i residenti delle Regioni e Province Autonome che abbiano autorizzato il servizio, eroga attività di assistenza e consulenza prestando informazioni, sia di carattere generale connesse alla riscossione delle tasse automobilistiche, sulle scadenze, sulle tariffe per singola tipologia di veicolo, sui modi e sui luoghi per il rinnovo del

tributo automobilistico l'Ente, Società, Consorzio o Associazione che agisce in nome e per conto dei punti di servizio ad essa affiliati od associati a vario titolo è tenuto al pagamento verso ACI di un corrispettivo per il servizio pari ad € 0,25 esente da Iva, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 in quanto parte integrante del servizio di pagamento e gestore della rete telematica attraverso la quale è reso tale servizio.

2. L'importo di cui al comma precedente di competenza dell'ACI, viene fatturato da ACI all'Ente, Società, Consorzio o Associazione che agisce in nome e per conto dei punti di servizio ad essa affiliati od associati a vario titolo al punto di servizio alla fine di ciascun trimestre solare con emissione di fattura esente da IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972.

PARTE SECONDA – Assistenza in materia di tasse automobilistiche

Articolo 4 - Servizi di assistenza all'Utenza

1. ACI, per i residenti delle Regioni e Province Autonome che abbiano autorizzato il servizio, eroga attività di assistenza e consulenza prestando informazioni, sia di carattere generale connesse alla riscossione delle tasse automobilistiche, sulle scadenze, sulle tariffe per singola tipologia di veicolo, sui modi e sui luoghi per il rinnovo del pagamento, sia specifiche relative a particolari agevolazioni tributarie e alla posizione fiscale del veicolo.

pagamento, sia specifiche relative a particolari agevolazioni tributarie e alla posizione fiscale del veicolo.

2. Il servizio di assistenza prevede:

- a) erogazione di Informazioni di carattere generale concernenti la decorrenza, i termini di scadenza, le modalità di calcolo ed i presupposti di imposta della tassa automobilistica regionale
- b) la ricezione, istruzione e definizione delle richieste di esenzione e sospensione di imposta;
- c) la ricezione, istruzione e definizione delle richieste di riesame degli avvisi bonari emessi a fronte di un insufficiente, tardivo od omesso pagamento della tassa automobilistica regionale;
- d) la ricezione, istruzione e definizione delle contestazioni degli atti di accertamento, presentate nelle forme previste dalle norme statali e regionali, emessi fronte di un insufficiente, tardivo od omesso pagamento della tassa automobilistica regionale;
- e) l'esame e la bonifica della posizione fiscale del veicolo in sede di pagamento della tassa automobilistica o su segnalazione del titolare imposta del tributo o di ACI, mediante avviso di scadenza o nota di cortesia o altra comunicazione inoltrata dal titolare di imposta;

2. Il servizio di assistenza prevede:

- a) erogazione di Informazioni di carattere generale concernenti la decorrenza, i termini di scadenza, le modalità di calcolo ed i presupposti di imposta della tassa automobilistica regionale
- b) la ricezione, istruzione e definizione delle richieste di esenzione e sospensione di imposta;
- c) la ricezione, istruzione e definizione delle richieste di riesame degli avvisi bonari emessi a fronte di un insufficiente, tardivo od omesso pagamento della tassa automobilistica regionale;
- d) la ricezione, istruzione e definizione delle contestazioni degli atti di accertamento, presentate nelle forme previste dalle norme statali e regionali, emessi fronte di un insufficiente, tardivo od omesso pagamento della tassa automobilistica regionale;
- e) l'esame e la bonifica della posizione fiscale del veicolo in sede di pagamento della tassa automobilistica o su segnalazione del titolare imposta del tributo o di ACI, mediante avviso di scadenza o nota di cortesia o altra comunicazione inoltrata dal titolare di imposta;
- f) la ricezione, istruzione e definizione delle contestazioni presentate a fronte dell'applicazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 96 del Codice della Strada (cd. Radiazioni di Ufficio) qualora l'amministrazione

<p>f) la ricezione, istruzione e definizione delle contestazioni presentate a fronte dell'applicazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 96 del Codice della Strada (cd. Radiazioni di Ufficio) qualora l'amministrazione titolare del tributo concordi con Aci l'avvio di una apposita campagna di radiazione;</p> <p>g) la istruzione delle memorie difensive avverso i ricorsi presentati dai contribuenti avverso le cartelle esattoriali per le richieste di pagamento per omesso, insufficiente o tardivo pagamento della tassa automobilistica;</p> <p>h) altre attività richieste in convenzione o nelle forme di legge dalle Regioni o Province Autonome se ed in quanto compatibili con la struttura organizzativa di ACI, lo statuto dell'Ente, lo Statuto dei Diritti del Contribuente e la legge.</p> <p>3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dagli studi di consulenza automobilistica, previa autorizzazione della Regione o della Provincia Autonoma titolare del tributo rilasciata ad ACI o al singolo Studio di consulenza automobilistica o all' Ente, Società, Consorzio o Associazione che agisce in nome e per conto degli studi di consulenza automobilistica ad essa affiliati od associati a vario titolo.</p> <p>4. Gli Studi di consulenza automobilistica s'impegnano a ricevere, acquisire e definire</p>	<p>titolare del tributo concordi con Aci l'avvio di una apposita campagna di radiazione;</p> <p>g) la istruzione delle memorie difensive avverso i ricorsi presentati dai contribuenti avverso le cartelle esattoriali per le richieste di pagamento per omesso, insufficiente o tardivo pagamento della tassa automobilistica;</p> <p>h) altre attività richieste in convenzione o nelle forme di legge dalle Regioni o Province Autonome se ed in quanto compatibili con la struttura organizzativa di ACI, lo statuto dell'Ente, lo Statuto dei Diritti del Contribuente e la legge.</p> <p>3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dagli studi di consulenza automobilistica, previa autorizzazione della Regione o della Provincia Autonoma titolare del tributo rilasciata ad ACI o al singolo Studio di consulenza automobilistica o all' Ente, Società, Consorzio o Associazione che agisce in nome e per conto degli studi di consulenza automobilistica ad essa affiliati od associati a vario titolo.</p> <p>4. Gli Studi di consulenza automobilistica s'impegnano a ricevere, acquisire e definire</p>
---	---

avvalendosi esclusivamente delle procedure automatizzate messe a disposizione dall'Automobile Club d'Italia, ove consentito dalla normativa e/o dalle regolamentazioni Regionali o Provinciali, e dietro rilascio d'apposita ricevuta, la documentazione presentata dai concessionari auto per ottenere il riconoscimento del diritto alla sospensione temporanea dall'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche, nonché le domande d'esenzione presentate dai soggetti portatori di Handicap, oltre che le istanze di rimborso.

5. Gli studi di consulenza automobilistica, su specifica richiesta del contribuente e dietro presentazione d'idonea documentazione, effettuano le variazioni dei dati dei versamenti errati nonché l'aggiornamento del ruolo regionale e provvedono al rilascio al contribuente dell'attestazione comprovante l'avvenuta regolarizzazione della posizione fiscale del veicolo, osservando con puntualità le modalità operative impartite dall'ACI con manuali tecnici, lettere circolari, istruzioni di servizio.

6. Gli studi di consulenza automobilistica assicurano l'esame, l'istruzione e definizione ove previsto e consentito, delle contestazioni e/o dei ricorsi inviati/presentati sempre in forma scritta mediante apposita istanza sottoscritta dal proponente titolare o suo delegato contro gli atti di recupero bonario e/o coattivo della tassa automobilistica, con conseguente rilascio al proponente titolare o suo delegato che ne faccia

sospensione temporanea dall'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche, nonché le domande d'esenzione presentate dai soggetti portatori di Handicap, oltre che le istanze di rimborso.

5. Gli studi di consulenza automobilistica, su specifica richiesta del contribuente e dietro presentazione d'idonea documentazione, effettuano le variazioni dei dati dei versamenti errati nonché l'aggiornamento del ruolo regionale e provvedono al rilascio al contribuente dell'attestazione comprovante l'avvenuta regolarizzazione della posizione fiscale del veicolo, osservando con puntualità le modalità operative impartite dall'ACI con manuali tecnici, lettere circolari, istruzioni di servizio

6. Gli studi di consulenza automobilistica assicurano l'esame, l'istruzione e definizione ove previsto e consentito, delle contestazioni e/o dei ricorsi inviati/presentati sempre in forma scritta mediante apposita istanza sottoscritta dal proponente titolare o suo delegato contro gli atti di recupero bonario e/o coattivo della tassa automobilistica, con conseguente rilascio al proponente titolare o suo delegato che ne faccia richiesta di un documento attestante la posizione tributaria del veicolo. Dette istanze dovranno essere consegnate sempre alla competente Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana ACI per le verifiche di rito, con cadenza settimanale. In caso di ritardo, non giustificato da cause di forza maggiore, nella consegna

richiesta di un documento attestante la posizione tributaria del veicolo. Dette istanze dovranno essere consegnate sempre alla competente Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana ACI per le verifiche di rito, con cadenza settimanale. In caso di ritardo, non giustificato da cause di forza maggiore, nella consegna settimanale delle predette istanze, protrattosi oltre il termine di 7 giorni si procederà, previa contestazione anche via email da parte della competente Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana dell'inadempimento, alla sospensione del servizio per 7 giorni e comunque sino al ripristino delle condizioni contrattuali, fatta salva, nei casi di reiterata violazione della presente disposizione, l'applicazione del successivo articolo 13.

7. Gli studi di consulenza automobilistica s'impegnano a fornire all'utenza, con la necessaria professionalità e cura, i predetti servizi rispettando le modalità e gli standard di qualità di cui al successivo articolo 6.

8. Per l'espletamento dell'attività di assistenza all'Utenza ACI provvedere a curare la formazione a beneficio dei singoli Studi di consulenza automobilistica. Qualora al presente disciplinare abbia aderito un Ente, Società, Consorzio o Associazione che agisce in nome e per conto degli Studi di consulenza automobilistica ad essa affiliati od associati a vario titolo, la formazione sarà resa da ACI a beneficio delle predette organizzazioni le quali dovranno farsi carico di formare a loro volta gli studi

settimanale delle predette istanze, protrattosi oltre il termine di 7 giorni si procederà, previa contestazione anche via email da parte della competente Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana dell'inadempimento, alla sospensione del servizio per 7 giorni e comunque sino al ripristino delle condizioni contrattuali, fatta salva, nei casi di reiterata violazione della presente disposizione, l'applicazione del successivo articolo 13.

7. Gli studi di consulenza automobilistica s'impegnano a fornire all'utenza, con la necessaria professionalità e cura, i predetti servizi rispettando le modalità e gli standard di qualità di cui al successivo articolo 6.

8. Per l'espletamento dell'attività di assistenza all'Utenza ACI provvedere a curare la formazione a beneficio dei singoli Studi di consulenza automobilistica. Qualora al presente disciplinare abbia aderito un Ente, Società, Consorzio o Associazione che agisce in nome e per conto degli Studi di consulenza automobilistica ad essa affiliati od associati a vario titolo, la formazione sarà resa da ACI a beneficio delle predette organizzazioni le quali dovranno farsi carico di formare a loro volta gli studi di consulenza automobilistica a loro iscritti od associati.

9. L'adesione al servizio di "Assistenza all'utenza" deve essere sottoscritta da un Ente, Società, Consorzio o Associazione che agisce in nome e per conto dei punti di servizio ad

di consulenza automobilistica a loro iscritti od associati.

9. Lo studio di consulenza automobilistica che intenda aderire al servizio di "Assistenza all'utenza" deve presentare istanza scritta all'Automobile Club Italia di adesione al presente disciplinare. Tale istanza potrà essere sottoscritta anche da un Ente, Società, Consorzio o Associazione in nome e per conto degli studi di consulenza ad essa affiliati od associati a vario titolo

Articolo 5 - Compensi per i servizi di assistenza all'Utenza

1. Per i servizi di cui all'articolo 4 gli Studi di consulenza automobilistica accettano i seguenti compensi:

- a) assistenza all'utenza in sede di contestazione, in fase di recupero bonario e coattivo, o di richiesta in sede di pagamento della tassa automobilistica o su segnalazione dell'Ente impositore Euro 6,30 oltre Iva per ogni bonifica e/o aggiornamento di archivio eseguito esclusivamente nei casi sopra citati sul ruolo regionale;
- b) ricezione, istruzione e acquisizione delle domande di esenzione presentate dai concessionari auto Euro 0,50 oltre Iva per ogni singola targa, in entrata e in uscita, della sospensione dell'obbligo tributario;
- c) ricezione, istruzione e acquisizione delle

essa affiliati od associati a vario titolo. Il potere di agire in nome per conto dei punti di servizio affiliati all'organizzazione che aderisce al presente disciplinare, deve essere dimostrato e documentato.

Articolo 5 - Compensi per i servizi di assistenza all'Utenza

1. Per i servizi di cui all'articolo 4, fatte salve diverse disposizioni impartite dai titolari del tributo che in tal caso dovranno intendersi parte integrante, gli Studi di consulenza automobilistica accettano i seguenti compensi:

- a) assistenza all'utenza in sede di contestazione, in fase di recupero bonario e coattivo, o di richiesta in sede di pagamento della tassa automobilistica o su segnalazione dell'Ente impositore Euro 6,30 oltre Iva per ogni bonifica e/o aggiornamento di archivio eseguito esclusivamente nei casi sopra citati sul ruolo regionale;
- b) ricezione, istruzione e acquisizione delle domande di esenzione presentate dai concessionari auto Euro 0,50 oltre Iva per ogni singola targa, in entrata e in uscita, della sospensione dell'obbligo tributario;
- c) ricezione, istruzione e acquisizione delle domande di esenzione dei soggetti portatori di handicap e altre, che siano definite con il riconoscimento del diritto all'esenzione dalla competente Unita Territoriale, Euro 6,30

<p>domande di esenzione dei soggetti portatori di handicap e altre, che siano definite con il riconoscimento del diritto all'esenzione dalla competente Unita Territoriale, Euro 6,30 oltre Iva ;</p> <p>d) ricezione, istruzione e acquisizione delle domande relative a ulteriori tipologie di esenzione, Euro 6,30 oltre Iva per ogni pratica definita in maniera corretta;</p> <p>e) ricezione, istruzione e acquisizione delle pratiche di istanza di rimborso, Euro 6,30 oltre Iva;</p> <p>f) stampa e rilascio visure tributarie dei veicoli, Euro 4,50 oltre Iva a carico dell'Utente, salvo diverse disposizioni impartite dal titolare del tributo.</p> <p>2. Tali compensi, spettanti solamente per le pratiche lavorate correttamente nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ACI anche a mezzo di manuali operativi e circolari in materia di tasse auto, saranno richiesti dagli studi di consulenza automobilistica all'ACI o dagli Enti, Società, Consorzi o Associazioni in nome e per conto degli Studi di consulenza ad essa affiliati od associati a vario titolo dietro presentazione di fattura trimestrale da inoltrare ad ACI esclusivamente attraverso la piattaforma denominata "fatturazione web" di cui all'articolo 8.</p> <p>3. I suddetti compensi non saranno riconosciuti nel caso di errata lavorazione della pratica. Non sarà inoltre riconosciuto alcun compenso a titolo di</p>	<p>oltre Iva ;</p> <p>d) ricezione, istruzione e acquisizione delle domande relative a ulteriori tipologie di esenzione, Euro 6,30 oltre Iva per ogni pratica definita in maniera corretta;</p> <p>e) ricezione, istruzione e acquisizione delle pratiche di istanza di rimborso, Euro 6,30 oltre Iva;</p> <p>f) stampa e rilascio visure tributarie dei veicoli, Euro 4,50 oltre Iva a carico dell'Utente, salvo diverse disposizioni impartite dal titolare del tributo.</p> <p>2. Tali compensi, spettanti solamente per le pratiche lavorate correttamente nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ACI anche a mezzo di manuali operativi e circolari in materia di tasse auto, saranno richiesti dagli studi di consulenza automobilistica all'ACI o dagli Enti, Società, Consorzi o Associazioni in nome e per conto degli Studi di consulenza ad essa affiliati od associati a vario titolo dietro presentazione di fattura trimestrale da inoltrare ad ACI esclusivamente attraverso la piattaforma denominata "fatturazione web" di cui all'articolo 8.</p> <p>3. I suddetti compensi non saranno riconosciuti nel caso di errata lavorazione della pratica. Non sarà inoltre riconosciuto alcun compenso a titolo di bonifica e/o aggiornamento del ruolo regionale effettuato in assenza dei presupposti di cui alla lett. a) del presente articolo.</p>
--	--

bonifica e/o aggiornamento del ruolo regionale effettuato in assenza dei presupposti di cui alla lett. a) del presente articolo.

4. ACI non è responsabile ad alcun titolo dei danni anche erariali conseguenti l'errata lavorazione di una pratica di contenzioso, che restano a carico esclusivo del soggetto, individuato mediante l'utenza, che ha definito la pratica e del soggetto titolare dello studio di consulenza automobilistica.

5. L'ACI si riserva in ogni caso la possibilità di modificare unilateralmente l'importo dei citati compensi, di cui ai commi precedenti, con un preavviso di un mese, qualora si verificano degli eventi che determinino una variazione dei servizi, degli obblighi, delle condizioni economiche ed in generale dei rapporti tra l'ACI e le Amministrazioni titolari del tributo.

PARTE TERZA - Norme disciplinari e finali

Articolo 6 - disposizioni di servizio

1. Gli Studi di consulenza automobilistica s'impegnano per le attività oggetto del presente Disciplinare ad utilizzare esclusivamente i programmi informatici forniti dall'ACI e si obbligano a non modificarli o manometterli. Si obbligano altresì ad osservare, con scrupolosa attenzione, le istruzioni operative emanate con manuali tecnici, lettere circolari, istruzioni di servizio, che saranno trasmessi dall'ACI.

2. Le attività oggetto del presente Disciplinare

4. ACI non è responsabile ad alcun titolo dei danni anche erariali conseguenti l'errata lavorazione di una pratica di contenzioso, che restano a carico esclusivo del soggetto, individuato mediante l'utenza, che ha definito la pratica e del soggetto titolare dello studio di consulenza automobilistica.

5. Nel caso in cui i costi per l'attività di consulenza prestata dagli Studi di Consulenza autorizzati ai sensi della legge 264/91, compreso il rilascio di attestazioni di pagamento e visure tributarie, non siano rimborsati dalla Regione ad ACI, potranno eventualmente essere richiesti all'utenza, previa esposizione di una adeguata informativa sulle tariffe praticate affissa nei luoghi di esercizio dell'attività.

6. L'ACI si riserva in ogni caso la possibilità di modificare unilateralmente l'importo dei citati compensi, di cui ai commi precedenti, con un preavviso di un mese, qualora si verificano degli eventi che determinino una variazione dei servizi, degli obblighi, delle condizioni economiche ed in generale dei rapporti tra l'ACI e le Amministrazioni titolari del tributo.

PARTE TERZA - Norme disciplinari e finali

Articolo 6 - disposizioni di servizio

1. I punti di servizio s'impegnano per le attività oggetto del presente Disciplinare ad

sono effettuate solo con modalità "on-line", a far data dall'avvenuto avviamento del sistema, che prevede il collegamento telematico con gli archivi di riferimento.

3. Tempi e modalità di trasmissione dei dati sono predefiniti dalle procedure automatizzate fornite dall'ACI e, in nessun caso, possono essere modificate dagli studi di consulenza automobilistica.

4. Qualora per caduta o malfunzionamento del collegamento telematico con l'archivio regionale o provinciale, così come nei casi di guasti o malfunzionamenti delle procedure software gli studi di consulenza automobilistica richiedono, tramite fax o via email, assistenza al sistema informativo dell'ACI che interviene, compatibilmente con la natura del guasto, entro le 24 ore successive a quelle della avvenuta richiesta salvo le eventuali cause di forza maggiore.

Articolo 7 - Verifiche e controlli

1. Gli Studi di consulenza automobilistica sono tenuti a consentire accessi e verifiche da parte del personale dell'Amministrazione titolare del tributo o dell'ACI per il controllo dell'attività oggetto del presente Disciplinare, nonché per il monitoraggio della qualità del servizio prestato.

2. Gli accessi e le verifiche dovranno svolgersi, nel rispetto della normativa sulla privacy, arrecando il minor disagio possibile all'utenza e allo svolgimento dell'attività di consulenza ed assistenza degli studi di consulenza automobilistica.

utilizzare esclusivamente i programmi informatici forniti dall'ACI e si obbligano a non modificarli o manometterli. Si obbligano altresì ad osservare, con scrupolosa attenzione, le istruzioni operative emanate con manuali tecnici, lettere circolari, istruzioni di servizio, che saranno trasmessi dall'ACI.

2. Le attività oggetto del presente Disciplinare sono effettuate solo con modalità "on-line", a far data dall'avvenuto avviamento del sistema, che prevede il collegamento telematico con gli archivi di riferimento.

3. Tempi e modalità di trasmissione dei dati sono predefiniti dalle procedure automatizzate fornite dall'ACI e, in nessun caso, possono essere modificate dai punti di servizio.

4. Qualora per caduta o malfunzionamento del collegamento telematico con l'archivio regionale o provinciale, così come nei casi di guasti o malfunzionamenti delle procedure software i punti di servizio richiedono, tramite fax o via email, assistenza al sistema informativo dell'ACI che interviene, compatibilmente con la natura del guasto, entro le 24 ore successive a quelle della avvenuta richiesta salvo le eventuali cause di forza maggiore.

Articolo 7 - Verifiche e controlli

1. I punti di servizio sono tenuti a consentire accessi e verifiche da parte del personale dell'Amministrazione titolare del tributo o dell'ACI

3. Ove al presente disciplinare abbia aderito un Ente, Società, Consorzio o Associazione che agisce in nome e per conto degli studi di consulenza ad essa affiliati od associati a vario titolo, gli accessi e le verifiche di cui ai commi precedenti potranno essere espletate, oltre che dal titolare del tributo, anche dal personale delle predette strutture, le quali relazioneranno ACI su quanto riscontrato.

4. In assenza di cause di forza maggiore, nelle ipotesi di violazione delle disposizioni di cui al comma precedenti ACI, previa contestazione dell'inadempimento anche via e.mail da parte della competente Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana, provvederà alla sospensione del servizio per 7 giorni e comunque sino al completo ripristino delle condizioni contrattuali.

Articolo 8 - Fatturazione

1. Al fine di ridurre i costi amministrativi relativi alla gestione del presente Disciplinare, qualora le fatture da emettere non raggiungano l'importo di Euro 50,00 oltre Iva, la fattura sarà emessa nel trimestre successivo, purché raggiunga tale importo e, in ogni caso, al termine dell'anno solare.

2. Con riferimento alle fatture da emettere verso Aci gli studi di consulenza automobilistica o gli Enti, Società, Consorzi o Associazioni, in nome e per conto degli studi di consulenza ad essa affiliati od associati a vario titolo, aderiscono alla piattaforma di fatturazione elettronica, fornita gratuitamente da ACI, denominata "Fatturazione Web", mediante la

per il controllo dell'attività oggetto del presente Disciplinare, nonché per il monitoraggio della qualità del servizio prestato.

2. Gli accessi e le verifiche dovranno svolgersi, nel rispetto della normativa sulla privacy, arrecando il minor disagio possibile all'utenza e allo svolgimento dell'attività da parte dei punti di servizio.

3. Ove al presente disciplinare abbia aderito un Ente, Società, Consorzio o Associazione che agisce in nome e per conto dei punti di servizio ad essa affiliati od associati a vario titolo, gli accessi e le verifiche di cui ai commi precedenti potranno essere espletate, oltre che dal titolare del tributo, anche dal personale delle predette strutture, le quali relazioneranno ACI su quanto riscontrato.

4. In assenza di cause di forza maggiore, nelle ipotesi di violazione delle disposizioni di cui al comma precedenti ACI, previa contestazione dell'inadempimento anche via e.mail da parte della competente Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana, provvederà alla sospensione del servizio per 7 giorni e comunque sino al completo ripristino delle condizioni contrattuali.

Articolo 8 - Fatturazione

1. Al fine di ridurre i costi amministrativi relativi alla gestione del presente Disciplinare, qualora le fatture da emettere non raggiungano l'importo di Euro 50,00 oltre Iva, la fattura sarà emessa nel

quale sarà effettuata la spedizione telematica delle fatture medesime .

3. La liquidazione delle fatture emesse sarà subordinata al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di regolarità contributiva, attestate dal DURC, ed alla consegna del "Documento di tracciabilità finanziaria" da trasmettere a cura del soggetto richiedente il pagamento della fattura.

Articolo 9 - Principi di riservatezza

1. Gli Studi di consulenza automobilistica sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi documentazione o informazione proveniente dall'ACI o dagli utenti dei servizi oggetto del presente Disciplinare e a non divulgare né utilizzare, neppure dopo la cessazione del contratto, in tutto o in parte, le notizie, le informazioni e la documentazione tecnologica, commerciale, aziendale, amministrativa o legale conosciuta e utilizzata in virtù ed a seguito del presente Disciplinare.

2. Gli Studi di consulenza automobilistica sono tenuti a mantenere riservati i dati degli archivi e quelli relativi alle attività prestate per l'ACI, nonché tutti quelli di cui verrà in possesso e/o a conoscenza, nell'esecuzione del presente contratto, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 10 - Revoca recesso o sospensione dei servizi

1. Il presente Disciplinare cessa di produrre

trimestre successivo, purché raggiunga tale importo e, in ogni caso, al termine dell'anno solare.

2. Con riferimento alle fatture da emettere verso Acì, i punti di servizio o gli Enti, Società, Consorzi o Associazioni, in nome e per conto degli studi di consulenza ad essa affiliati od associati a vario titolo, aderiscono alla piattaforma di fatturazione elettronica, fornita gratuitamente da ACI, denominata "Fatturazione Web", mediante la quale sarà effettuata la spedizione telematica delle fatture medesime .

3. La liquidazione delle fatture emesse sarà subordinata al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di regolarità contributiva, attestate dal DURC, ed alla consegna del "Documento di tracciabilità finanziaria" da trasmettere a cura del soggetto richiedente il pagamento della fattura.

Articolo 9 - Principi di riservatezza

1. I punti di servizio sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi documentazione o informazione proveniente dall'ACI o dagli utenti dei servizi oggetto del presente Disciplinare e a non divulgare né utilizzare, neppure dopo la cessazione del contratto, in tutto o in parte, le notizie, le informazioni e la documentazione tecnologica, commerciale, aziendale, amministrativa o legale conosciuta e utilizzata in virtù ed a seguito del presente Disciplinare.

2. I punti di servizio sono tenuti a mantenere

effetti per la parte concernente i singoli servizi revocati o a fronte dei quali è stato esercitato il recesso o non è stato rinnovato l'affidamento ad ACI. In caso di revoca, recesso o mancato rinnovo del servizio di assistenza all'Utenza da parte degli Enti titolari del tributo o da parte dell'ACI gli studi di consulenza automobilistica non potranno avanzare alcuna pretesa in ordine al risarcimento per i costi, a qualsiasi titolo sostenuti.

2. Il servizio di assistenza all'Utenza è immediatamente sospeso:

- a) per comportamenti lesivi dell'immagine di ACI o dell'Amministrazione titolare del tributo; intendendosi per comportamenti lesivi dell'immagine anche i reiterati reclami dell'utenza
- b) per violazione delle disposizioni di servizio impartite dalla Regione o dall'ACI.

3. Il servizio di assistenza all'Utenza è immediatamente revocato:

- a) per il sopravvenire di una condanna penale del responsabile dello studio di consulenza automobilistica o l'accertata violazione di norme fiscali, tributarie o relative al rapporto di lavoro dal momento in cui Acì ne viene a conoscenza
- b) per l'esecuzione di prestazioni di assistenza all'utenza sulla base di procedure Informatiche o manuali non autorizzate da Acì.
- c) su richiesta motivata dell'Amministrazione

riservati i dati degli archivi e quelli relativi alle attività prestate per l'ACI, nonché tutti quelli di cui verrà in possesso e/o a conoscenza, nell'esecuzione del presente contratto, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 10 - Revoca recesso o sospensione dei servizi

1. Il presente Disciplina cessa di produrre effetti per la parte concernente i singoli servizi revocati o a fronte dei quali è stato esercitato il recesso o non è stato rinnovato l'affidamento ad ACI. In caso di revoca, recesso o mancato rinnovo del servizio di assistenza all'Utenza da parte degli Enti titolari del tributo o da parte dell'ACI i punti di servizio non potranno avanzare alcuna pretesa in ordine al risarcimento per i costi, a qualsiasi titolo sostenuti.

2. Il servizio di assistenza all'Utenza è immediatamente sospeso:

- a) per comportamenti lesivi dell'immagine di ACI o dell'Amministrazione titolare del tributo; intendendosi per comportamenti lesivi dell'immagine anche i reiterati reclami dell'utenza
- b) per violazione delle disposizioni di servizio impartite dalla Regione o dall'ACI.

3. Il servizio di assistenza all'Utenza è immediatamente revocato:

titolare del tributo o a seguito del provvedimento di revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 5 comma 3.

Articolo 11 - Cessazione degli effetti del Disciplinare

1. Il Disciplinare cessa di produrre effetti con decorrenza immediata dallo stesso giorno in cui cessano gli effetti delle convenzioni o dei contratti di affidamento. In tali casi nulla è dovuto agli studi di consulenza automobilistica oltre al corrispettivo per le operazioni di assistenza effettuate sino alla data di cessazione della convenzione o del contratto di affidamento

2. Qualora il Disciplinare cessi di produrre effetti gli studi di consulenza automobilistica dovranno restituire all'ACI ogni strumento, materiale o prodotto fornito in corso di vigenza del presente contratto entro e non oltre 7 gg. dalla data di cessazione del rapporto.

3. Il mancato rispetto di tale termine comporterà l'addebito, con conseguente fatturazione a carico dell'incaricato del servizio di tutti i prodotti e servizi ACI non restituiti, calcolati al loro prezzo di mercato.

Articolo 12 - Disposizioni a tutela di ACI

1. Gli Studi di consulenza automobilistica si impegnano a mantenere indenne l'ACI dalle conseguenze di ogni sanzione, azione, ricorso e domanda comminati o promossi nei suoi confronti dagli utenti o da qualsiasi Autorità Amministrativa

- a) per il sopravvenire di una condanna penale del responsabile del punto di servizio o l'accertata violazione di norme fiscali, tributarie o relative al rapporto di lavoro dal momento in cui ACI ne viene a conoscenza
- b) per l'esecuzione di prestazioni di assistenza all'utenza sulla base di procedure informatiche o manuali non autorizzate da ACI.
- c) su richiesta motivata dell'Amministrazione titolare del tributo o a seguito del provvedimento di revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 5 comma 3.

Articolo 11 - Cessazione degli effetti del Disciplinare

1. Il Disciplinare cessa di produrre effetti con decorrenza immediata dallo stesso giorno in cui cessano gli effetti delle convenzioni o dei contratti di affidamento. In tali casi nulla è dovuto ai punti di servizio oltre al corrispettivo per le operazioni di assistenza effettuate sino alla data di cessazione della convenzione o del contratto di affidamento

2. Qualora il Disciplinare cessi di produrre effetti i punti di servizio dovranno restituire all'ACI ogni strumento, materiale o prodotto fornito in corso di vigenza del presente contratto entro e non oltre 7 gg. dalla data di cessazione del rapporto.

3. Il mancato rispetto di tale termine comporterà l'addebito, con conseguente fatturazione a carico dell'incaricato del servizio di tutti i prodotti e

e/o Giudiziarla dovute/o alla mancata osservanza delle obbligazioni assunte o a comportamento illecito dell'incaricato del servizio e/o del suo personale ai sensi degli artt.1218 e seguenti cc. e di ogni altra disposizione di legge, fatto salvo il riconoscimento del maggior danno.

Articolo 13 - Cause di risoluzione

1. Il rapporto sarà risolto al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti condizioni o dei seguenti inadempimenti dell'incaricato del servizio allo stesso contestati dall'ACI con raccomandata A.R., ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'articolo 1456 c.c.:

- cessione a terzi di singoli diritti derivanti dal presente Disciplinare, senza il preventivo consenso scritto da parte dell'ACI;
- fallimento o assoggettamento ad altra procedura concorsuale;
- violazione rifiuto o interferenza agli accessi, verifiche e controlli di cui all'articolo 7;
- violazione reiterata dell'obbligo di consegna settimanale delle pratiche di assistenza all'Utenza di cui al precedente articolo 4;
- violazione di anche una delle disposizioni di cui all'articolo 6;
- violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 9;
- qualsiasi atto o fatto che, direttamente o indirettamente, procuri un danno all'immagine

servizi ACI non restituiti, calcolati al loro prezzo di mercato.

Articolo 12 - Disposizioni a tutela di ACI

1. I punti di servizio si impegnano a mantenere indenne l'ACI dalle conseguenze di ogni sanzione, azione, ricorso e domanda comminati o promossi nei suoi confronti dagli utenti o da qualsiasi Autorità Amministrativa e/o Giudiziarla dovute/o alla mancata osservanza delle obbligazioni assunte o a comportamento illecito dell'incaricato del servizio e/o del suo personale ai sensi degli artt.1218 e seguenti cc. e di ogni altra disposizione di legge, fatto salvo il riconoscimento del maggior danno.

Articolo 13 - Cause di risoluzione

1. Il rapporto sarà risolto al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti condizioni o dei seguenti inadempimenti dell'incaricato del servizio allo stesso contestati dall'ACI con raccomandata A.R., ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'articolo 1456 c.c.:

- cessione a terzi di singoli diritti derivanti dal presente Disciplinare, senza il preventivo consenso scritto da parte dell'ACI;
- fallimento o assoggettamento ad altra procedura concorsuale;
- violazione rifiuto o interferenza agli accessi, verifiche e controlli di cui all'articolo 7;
- violazione reiterata dell'obbligo di consegna

dell'ACI o alla sua Federazione.

2. Resta salvo il diritto dell'ACI di revoca degli effetti del presente Disciplinary per il venire meno delle condizioni fiduciarie che ne hanno determinato il conferimento.

Articolo 14 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f) e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" il titolare del trattamento dei dati personali presenti negli archivi delle Tasse automobilistiche è la Regione/Provincia Autonoma titolare del tributo che ha affidato ad ACI il servizio di gestione della tassa automobilistica.

2. L'ACI, in quanto affidatario del predetto servizio di gestione, è Responsabile esterno del trattamento dei dati personali effettuato in esecuzione del servizio medesimo.

3. L'ACI, in qualità di Responsabile ai sensi dell'articolo 29 del citato d. lgs. n. 196/2003, conferisce agli studi di consulenza automobilistica destinatari del presente Disciplinary l'incarico al trattamento dei dati personali di cui al precedente comma; i soggetti incaricati si atterrano alle istruzioni impartite dal Responsabile.

Articolo 15 – Controversie

1. Per ogni controversia concernente il presente Disciplinary è competente il foro di Roma.

Articolo 16 - Disposizioni in materia di durata del disciplinare

1 L'adesione al presente disciplinare ha durata annuale.

settimanale delle pratiche di assistenza all'Utenza di cui al precedente articolo 4;

- violazione di anche una delle disposizioni di cui all'articolo 6;

- violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 9;

- qualsiasi atto o fatto che, direttamente o indirettamente, procuri un danno all'Immagine dell'ACI o alla sua Federazione.

2. Resta salvo il diritto dell'ACI di revoca degli effetti del presente Disciplinary per il venire meno delle condizioni fiduciarie che ne hanno determinato il conferimento.

Articolo 14 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f) e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" il titolare del trattamento dei dati personali presenti negli archivi delle Tasse automobilistiche è la Regione/Provincia Autonoma titolare del tributo che ha affidato ad ACI il servizio di gestione della tassa automobilistica.

2. L'ACI, in quanto affidatario del predetto servizio di gestione, è Responsabile esterno del trattamento dei dati personali effettuato in esecuzione del servizio medesimo.

3. L'ACI, in qualità di Responsabile ai sensi dell'articolo 29 del citato d. lgs. n. 196/2003, conferisce al punti di servizio destinatari del presente Disciplinary l'incarico al trattamento dei

<p>2 E' fatto obbligo agli studi consulenza direttamente o per il tramite di Ente, Società, Consorzio o Associazione in nome e per conto degli studi di consulenza ad essa affillati od associati a vario titolo, di comunicare ad Aci ogni eventuale variazione dei dati contenuti nell'istanza di adesione.</p> <p>3 Sono comunque fatte salve le disposizioni già previste in materia di revoca/recesso, cessazione degli effetti e cause di risoluzione del disciplinare stesso.</p>	<p>dati personali di cui al precedente comma; i soggetti incaricati si atterrano alle istruzioni impartite dal Responsabile.</p> <p>Articolo 15 – Controversie</p> <p>1 Per ogni controversia concernente il presente Disciplinare è competente il foro di Roma.</p> <p>Articolo 16 - Disposizioni in materia di durata del disciplinare</p> <p>1. L'adesione al presente disciplinare ha durata annuale.</p> <p>2. E' fatto obbligo al punti di servizio direttamente o per il tramite di Ente, Società, Consorzio o Associazione in nome e per conto degli studi di consulenza ad essa affillati od associati a vario titolo, di comunicare ad Aci ogni eventuale variazione dei dati contenuti nell'istanza di adesione.</p> <p>3. Sono comunque fatte salve le disposizioni già previste in materia di revoca/recesso, cessazione degli effetti e cause di risoluzione del disciplinare stesso.</p>